



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 89/14/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
EDIZIONI GEC. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “TELE
CALABRIA RTC”), PER LA VIOLAZIONE DEI PARAGRAFI 2.3 E 3.1
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 2, E 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177, E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 4/14/REP)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’art. 3, dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Calabria;

VISTO l’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che dispone: “sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata (...);

VISTO l’articolo 34, comma 2, del predetto decreto che fa divieto di messa in onda di programmi “...che possono nuocere allo sviluppo fisico mentale o morale dei minori (...) a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 07:00 o qualsiasi

altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi, siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento (...) nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percettibile”;

VISTO l'articolo 34, comma 6, del predetto decreto che stabilisce “le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni (...)”;

VISTO il paragrafo 3.1. del Codice di autoregolamentazione media e minori che impegna “le imprese televisive a dedicare nei propri palinsesti una fascia protetta di programmazione, tra le ore 16.00 e le ore 19:00, idonea ai minori con un controllo particolare sia sulla programmazione sia sui promo, i trailer e la pubblicità trasmessi”;

VISTO il paragrafo 2.3 del Codice di autoregolamentazione media e minori che impegna le imprese televisive “... a far sì che nei programmi di informazione si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie, impegnando le emittenti a “...non diffondere nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7:00 alle ore 22:30:

- a) sequenze particolarmente crude o brutali che, comunque, possono creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;
- b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo avviserà gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori ...”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha accertato, in data 18 aprile 2014, la presunta violazione dei paragrafi 2.3 e 3.1, del Codice di Autoregolamentazione “Media e Minori”, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 1, 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per i servizi trasmessi il 3 gennaio, dalle ore 14:32:09 alle ore 16:38:43 e, in replica, il 5 gennaio, dalle ore 22:03:57 alle ore 23:59:59. Con atto, CONT. /EDIZIONI GEC S.R.L./TELE

CALABRIA RTC – N. Proc. - 4/14/REP, datato 5 maggio 2014 e notificato in data 13 maggio 2014 alla società sopra menzionata, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale la presunta violazione dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di Autoregolamentazione “Media e Minori”, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 1, 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per i servizi, ritenuti nocivi allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, trasmessi in assenza di idonei sistemi di segnalazione all’interno del programma “*Articolo 21*”, il 3 gennaio, dalle ore 14:32:09 alle ore 16:38:43 e, in replica, il 5 gennaio, dalle ore 22:03:57 alle ore 23:59:59 dall’emittente televisiva “Tele Calabria RTC”. Il primo servizio è relativo al duplice omicidio avvenuto in un bar della città di Decollatura, nel Lametino, il secondo si riferisce ad un tentato omicidio verificatosi, lo stesso giorno, nella città di Reggio Calabria. Relativamente all’omicidio avvenuto a Decollatura, la regia del programma fa precedere il lancio del servizio da una scritta che appare in sovrimpressione sullo schermo, letta dal conduttore: “*Così si ammazza nel regno della ‘ndrangheta. Duplice omicidio in diretta*”. Il conduttore ripropone e commenta più volte alcune scene particolarmente drammatiche che documentano l’efferatezza con la quale è stato commesso il duplice omicidio soffermandosi sui particolari più cruenti.

2. Deduzioni della società

La società, in ordine a quanto contestatole, non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere ascoltata per gli addebiti accertati.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Calabria ha ritenuto di confermare quanto contestato. Infatti, il Comitato, alla luce dei contenuti rilevati, dell’orario di messa in onda e del fatto che non sono risultate predisposte le misure minime di prevenzione e salvaguardia a tutela dei minori, ha proposto all’Autorità di adottare un provvedimento sanzionatorio.

Premesso quanto sopra, si ritiene accoglibile, se pur parzialmente, la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento al programma “Articolo 21” trasmesso in data 3 gennaio 2013 dalle ore 14:32:09 alle ore 16:38:43 e in data 5 gennaio 2014, dalle ore 22:03:57 alle ore 23:59:59. In particolare, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti, dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Calabria su delega dell’Autorità, la violazione delle seguenti disposizioni: paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di Autoregolamentazione “Media e Minori”, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. In queste giornate di programmazione, infatti, il programma mostra scene, mandate in onda in fascia oraria per tutti e in fascia oraria protetta (3 gennaio 2013) e in fascia oraria per tutti (5 gennaio 2013, con parte conclusiva del programma in onda dopo le ore 23:00), crudamente realistiche e particolarmente forti e

impressionanti ritraenti un tipo di violenza criminale sadica-cinica-spietata per la quale le vittime sono disumanizzate a tal punto che, nel primo servizio, vengono, con veemente accanimento, ferite e, purtroppo, finanche uccise. Nel caso di specie, invece, non risulta applicabile – diversamente da quanto recato nell’atto di contestazione l’articolo 34, comma 1 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che si riferisce al divieto di messa in onda di programmi gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minori in quanto i filmati monitorati non appaiono rispondere ai criteri di cui alla delibera 52/13/CSP recante “Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120” anche perché talune prese di posizione del giornalista, il cui comportamento è comunque sanzionabile per aver mandato in onda immagini nocive ad un pubblico di minori in fascia oraria per tutti e in fascia oraria protetta peraltro in assenza di idoneo avviso volto ad avvertire gli spettatori delle criticità delle scene trasmesse, appaiono stigmatizzare il comportamento violento mostrato e assumere finalità di denuncia.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell’articolo 35, comma 2, in combinato disposto con l’articolo 51, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per violazione rilevata nella misura di euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi, da un lato, nella puntata del 3 gennaio 2013, di elevata entità, considerato l’orario di messa in onda del programma (fascia oraria di televisione per tutti e fascia oraria protetta), dall’altro, nella puntata del 5 gennaio 2013, di media entità, considerato l’orario di trasmissione (fascia oraria di televisione per tutti e parte conclusiva in fascia oraria successiva alle ore 23:00): tenuto conto in ogni caso dell’ambito locale di diffusione dei programmi, si ritiene complessivamente di gravità media;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha provveduto a porre rimedio a quanto occorso.

C. Personalità dell'agente

La società non ha cooperato alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Quantunque dai dati in possesso dell'Informativa Economica e di Sistema di questa Autorità non risulti che la predetta società abbia comunicato il proprio fatturato, tuttavia le stesse - in considerazione del possesso da parte della società dei requisiti per la titolarità dell'autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale - risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 12.500,00 (euro dodicimilacinquecento/00), moltiplicata per numero 2 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società edizioni Gec. s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Tele Calabria Rtc", con sede in via Vico I Filanda, n. 1 88100 Catanzaro di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di Autoregolamentazione "Media e Minori", in combinato disposto con l'articolo 34, commi 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dei paragrafi 2.3 e 3.1 del Codice di Autoregolamentazione “Media e Minori”, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 2 e 6 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 89/14/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 29 luglio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani